

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALCIDI REZZA** Lea, **TRIMARCHI** e **VERONESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1967

Disposizioni in favore del personale non insegnante degli Istituti e scuole medie inferiori e superiori ed artistiche di ogni grado e comunque in servizio alla data del 23 marzo 1939

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la legge 29 maggio 1939, n. 782, prevedeva la immissione in ruolo di tutti gli avventizi che alla data del 23 marzo 1939 si trovassero in servizio e fossero in possesso della qualifica di « squadristi ».

Cessato il regime fascista, sin dal 1945 si è provveduto, con numerosi provvedimenti legislativi, ad estendere i benefici previsti dalla citata legge n. 782 ad alcune categorie di impiegati che alla data del 23 marzo 1939 erano in servizio pur senza essere in possesso della qualifica di « squadristi ».

Così con la legge 27 febbraio 1963, n. 226, si stabilirono provvidenze in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939, che non aveva usufruito del beneficio previsto dalla legge n. 782.

A parità di condizioni del personale che ha usufruito di tali benefici, ci sono però

altre categorie che ingiustamente sono rimaste escluse e le cui aspettative, per un criterio di equità, è necessario che non siano ulteriormente deluse. Si tratta del personale non insegnante dell'istruzione media ed artistica che, pur essendo in servizio alla data del 23 marzo 1939, è rimasto escluso dal beneficio concesso a molte altre categorie di personale artistico.

Al fine di eliminare tale palese ingiustizia si è ritenuto di presentare al vostro esame il seguente disegno di legge con il quale si tende appunto a sanare la citata sperequazione, prevedendo che il personale non insegnante degli istituti e delle scuole medie inferiori e superiori ed artistiche, iscritto nei ruoli ordinari, transitori o aggiunti, il quale si trovava in servizio alla data del 23 marzo 1939 ed escluso dalle provvidenze della legge 29 maggio 1939, n. 782, sia nominato in ruolo con decorrenza, agli effetti giuridici e di carriera, dal 1° ottobre 1939.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La nomina in ruolo del personale non insegnante degli istituti e delle scuole medie inferiori e superiori ed artistiche, iscritto nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori e aggiunti, in servizio alla data del 23 marzo 1939 ed escluso dalle provvidenze della legge 29 maggio 1939, n. 782, decorre, ai soli effetti giuridici e di carriera, dal 1° ottobre 1939.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1967 e per quelli successivi si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, concernenti il pagamento degli stipendi ed assegni al personale non insegnante dell'istruzione secondaria ed artistica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.